



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

LOTTO A

Sezione Polizza Furto

In provincia di Vercelli e di Biella, nei fabbricati, sedi e/o impianti di proprietà o in uso al Contraente si assicurano a Primo rischio assoluto:

LIMITI DI INDENNIZZO:

€ 30.000,00 sopra macchinario, attrezzatura e arredamento, comprese macchine per ufficio in genere di qualsiasi tipo con il massimo di € 10.000,00 per ogni singola ubicazione e per sinistro.

€ 15.000,00 sopra valori, titoli, denaro, preziosi e gioielli con il massimo di € 10.000,00 per ogni singola ubicazione e per sinistro.

€ 5.000,00 sopra guasti cagionati dai ladri.

DURATA:

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2023

Scadenza ore 24.00 del 31.03.2026

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società (ossia la Società assicuratrice affidataria dell'appalto).



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio (ossia dalle ore 24,00 del 31.03.2023 alle ore 24,00 del 31.03.2026) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo (ossia alle ore 24,00 del 31.03.2026) senza necessità di disdetta e/o comunicazioni, salve le ipotesi di proroga previste dagli atti di gara o dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2023 fino alle ore 24.00 del 31.03.2026 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ognuna delle Parti.

Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo ritenga opportuno, è tuttavia in facoltà di quest'ultimo richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

La Società potrà accogliere o meno la richiesta del Contraente.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

E', inoltre, facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora su richiesta del Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Il premio dovuto per il periodo di proroga verrà versato dal Contraente entro 60 giorni dall'inizio del periodo stesso.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove il contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha la propria sede, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 10 - Broker

La società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. non si avvale per la sottoscrizione e gestione del presente contratto assicurativo di Broker.

Art. 11 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente e la Società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione del presente contratto, obbligandosi in particolare ad effettuare tutte le transazioni finanziarie su appositi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. ovvero utilizzando altro idoneo strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità delle operazioni, per ciascuna delle quali sarà evidenziato il Codice CIG o CUP attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici).

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 13 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 14 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) da furto di rame in genere;
- c) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 15 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne viene a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, possibilmente entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- g) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- h) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- i) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, che dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salva la diversa decisione del Collegio dei Periti all'esito della loro stima secondo il principio della soccombenza.

Art. 19 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni al contenuto:

la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, nè dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;

c) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

d) per i danni alle opere d'arte:

- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 22 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato non è obbligato a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Art. 25 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

GARANZIE AGGIUNTIVE

- **MEZZI DI CUSTODIA**
- **RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO – ESTORSIONE**
- **FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**
- **ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**
- **COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI**
- **GUASTI LADRI**
- **ASSICURAZIONE UFFICI**
- **FURTO CON DESTREZZA**
- **FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE**
- **DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI**
- **ATTI VANDALICI**
- **ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI**
- **BENI PRESSO TERZI**

MEZZI DI CUSTODIA

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione è operante alla condizione, che i valori (denaro e/o titoli di credito e/o gioielli e/o preziosi) assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO - ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

La Società, in deroga ad ogni altra disposizione della presente polizza, presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 14, lettera c), anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto. A parziale deroga dell'art. 25 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 14 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

GUASTI LADRI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso e/o alla sua scoperta. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di € 10.000,00.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

A parziale deroga dell'articolo 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, lettera a), l'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'assicurato, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purchè il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi.

E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia termina alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art. 14 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

BENI PRESSO TERZI

Le garanzie della presente assicurazione operano, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, allorquando i beni dell'Ente e/o di Terzi sono presso Terzi in genere.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

CONDIZIONI PARTICOLARI

- **CONTO TERZI**
- **BUONA FEDE**
- **MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE**
- **MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI**
- **COSTO DI RIMPIAZZO PER IL "CONTENUTO"**
- **FACOLTA' DI REINTEGRO**
- **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**
- **OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

CONTO TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE

A deroga dell'art. 15 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, la garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrebbe risarcito applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 sull'importo



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione di scoperto e franchigia).

COSTO DI RIMPIAZZO PER "CONTENUTO"

In deroga all'art. 20 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

FACOLTA' DI REINTEGRO

E' data facoltà al Contraente di reintegrare, dopo ogni sinistro, le Somme Assicurate sino alla concorrenza degli importi previsti in polizza, con l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere il relativo rateo di premio.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione.

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.